

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **154/1991** (ECLI:IT:COST:1991:154)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **20/03/1991**; Decisione del **08/04/1991**

Deposito del **12/04/1991**; Pubblicazione in G. U. **17/04/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17052**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 1991/1

N. 154

ORDINANZA 8-12 APRILE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 1 del 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che Mazzantini Giuliano ed altri, con istanza del 29 gennaio 1991 chiesto che sia corretto l'errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte nella sentenza n. 1 del 1991, rispettivamente nel n. 5 del "Considerato in diritto" "a partire dal 1° marzo 1990" e nel dispositivo "a decorrere dal 1° marzo 1990" in luogo del 1° marzo 1989, data riportata nel

decreto-legge n. 413 del 1989;

che Dusi Bruno ed altri, nella memoria del 18 febbraio 1991 hanno presentato identica richiesta;

Considerato che il detto errore non sussiste in quanto, come si legge nella stessa motivazione, si è inteso far riferimento alla data in cui si è realmente verificata la denunciata discriminazione per effetto dell'avvenuta conversione del decreto-legge n. 413 del 1989 in legge n. 37 del 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1990, con decorrenza, per gli effetti, dal 1° marzo 1990;

che, pertanto, le istanze vanno rigettate;

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rigetta le istanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.